

FOGLIO INFORMATIVO IMPOSIZIONE DEI RISARCIMENTI DELLA FONDAZIONE EFA

I risarcimenti offerti dalla Fondazione fondo per le vittime dell'amianto devono essere dichiarati alle autorità fiscali competenti. Il fatto che siano o meno imponibili varia a seconda del carattere del risarcimento e del suo beneficiario.

Le seguenti considerazioni sono basate su una valutazione effettuata dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone di Berna il 30 gennaio 2018. Se il domicilio fiscale del beneficiario si trova in un altro cantone o all'estero, consigliamo di menzionare in modo trasparente il risarcimento nella dichiarazione d'imposta. Il trattamento fiscale può discostarsi da quanto indicato in seguito.

Risarcimenti alla persona malata

- Risarcimento (analogo alla riparazione morale) ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui risarcimenti: una riparazione morale per la persona malata. In altre parole, una sorta di indennizzo per i danni immateriali subiti accordato sotto forma di pagamento in denaro. Non imponibile.
- Indennità (analogo all'indennità per perdita di salario) ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a e b del Regolamento sui risarcimenti: rimborso – quantomeno parziale – delle perdite di salario subite. Imponibile.
- Risarcimento (analogo alla riparazione morale) ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sui risarcimenti: una riparazione morale per la persona malata. In altre parole, una sorta di indennizzo per i danni immateriali subiti accordato sotto forma di pagamento in denaro. Non imponibile.

Risarcimento ai superstiti aventi diritto

- Risarcimento (analogo alla riparazione morale) ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui risarcimenti: prestazione risarcita non alla persona malata, ma ai superstiti aventi diritto. Pertanto non si tratta di una riparazione morale, bensì di un pagamento in caso di decesso. Imponibile.
- Indennità (analogo all'indennità per perdita di salario) ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a e b del Regolamento sui risarcimenti: rimborso – quantomeno parziale – delle perdite di salario subite. Imponibile.

- Indennità (forfettaria) ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. a e b del Regolamento sui risarcimenti: pagamento in caso di decesso. Imponibile.
- Risarcimento (analogo alla riparazione morale) ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sui risarcimenti: prestazione risarcita non alla persona malata, ma ai superstiti aventi diritto. Pertanto non si tratta di una riparazione morale, bensì di un pagamento in caso di decesso. Imponibile.

Vi preghiamo di conservare le convenzioni ricevute, sulla base delle quali sono state determinate modalità ed entità dei risarcimenti erogati. Alla scadenza prevista, allegarle alla dichiarazione d'imposta corrispondente per comprovare le prestazioni ricevute.

Per ulteriori informazioni sull'obbligo fiscale, rivolgersi all'autorità fiscale competente del proprio luogo di residenza.

Non siamo purtroppo in grado di fornire informazioni relativamente agli obblighi fiscali dei risarcimenti versati all'estero. In tal caso consigliamo di rivolgersi alle autorità fiscali del paese competente.